



COMUNE DI VITTORIA
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ORDINANZA N. 17

DEL 12.04.2024

Oggetto: Ordinanza, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e degli artt. 192 e 256 comma 1 e 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., per la rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non depositati all'interno di una area privata, localizzata in C.da Passo Scarparo "Castellazzo" lungo la S.S.115territorio del Comune di Vittoria (RG), censita in catasto NCT al foglio particelle nn.(in parte.....(in parte), (in parte) - Bonifica e ripristino dei luoghi.

IL SINDACO

Premesso,

- ✓ che l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- ✓ che il D.Lgs.n° 152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- ✓ che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- ✓ che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *"chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate"*;
- ✓ che l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce *"chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3"*.

Considerato,

- ✓ che, ai sensi della normativa vigente, i soggetti responsabili dell'abbandono dei rifiuti, devono provvedere:
 - alla rimozione dei rifiuti classificati a vista al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta -Titolo V art. 239 co. 2 e art. 242.
- ✓ che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:
 - il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
 - che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;

- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Visto,

- ✓ il Verbale di Sequestro (art.321 c.p.p.) del 21/10/2021 operato da personale del Corpo di Polizia Municipale di Vittoria congiuntamente a personale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, in servizio per il controllo dell'attività in materia ambientale e prevenzione incendi, a seguito di Delega d'indagini del 15/10/2021 nell'ambito del proc. penale n. – – in località Cda Passo Scarparo in un'area estesa circa mq. 15000 individuata al foglio del territorio del Comune di Vittoria è stato accertato che nell'area meglio sopra descritta, la ditta “..... effettuava lo stoccaggio di rifiuti realizzando una illecita attività di raccolta e di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di vario genere, tra cui materiale plastico, in “big bag” e “balle pressate” con codice C.E.R. attribuito 19.12.04. privi di etichettature, al di fuori dei limiti dell'autorizzazione concessa con A.U.A. n. 46/2019 e nonostante l'autorizzazione suddetta fosse stata successivamente sospesa con provvedimento S.U.A.P. del Comune di Vittoria giusta D.D. n.867/2021, continuava lo stoccaggio di rifiuti pure diversi da quelli autorizzati (rifiuti derivanti dal trattamento meccanico biologico di rifiuto indifferenziato, rifiuti RAEE, imballaggi in plastica ed altri non meglio identificati), depositati in modo incontrollato anche in luogo differente da quello consentito e su di una superficie maggiore per estensione rispetto a quella approvata, con conseguente compromissione del suolo e del sottosuolo nella zona suddetta, così da realizzare una discarica abusiva, in violazione, altresì, delle norme antincendio;

Vista;

- ✓ la nota, prot.24190 del 27/03/2024 dell'A.S.P.7 Ragusa- Oggetto: di - Pericolo per la pubblica incolumità. *“L'area in questione versa in uno stato di abbandono e risulta incustodita con la presenza di rifiuti accatastati e non classificati nonché di sterpaglia diffusa, con rischio di incendio e quindi di inquinamento ambientale; inoltre tale situazione determina un potenziale rischio anche per la contaminazione del suolo e delle falde acquifere derivato dal deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere. Inoltre sono stati individuati numero 5 (cinque) capannoni di cui uno con copertura presumibilmente in eternit. Pertanto, da un punto di vista igienico-sanitario, il sito rappresenta allo stato attuale un pericolo per la salute pubblica e per la pubblica incolumità”.*

Preso atto,

- ✓ che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di precarietà ambientale e rappresenta un rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria;
- ✓ che il sito non è compatibile allo stoccaggio dei rifiuti ivi rinvenuti, anche in considerazione che trattasi di suoli caratterizzati da vincolo paesaggistico e posti nell'area del bacino idrico di Giardinelli ed inoltre l'area di stoccaggio dei rifiuti insiste nel cono di atterraggio degli aerei nell'Aeroporto di Comiso, sicché un eventuale incendio di materiali plastici altamente infiammabili potrebbero pregiudicare la sicurezza aerea e la pubblica incolumità;
- ✓ che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area;
- ✓ che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione della Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Ragusa in considerazione del sequestro sopra indicato che richiede per le sole finalità di cui alla presente ordinanza e per darsi esecuzione la disponibilità del bene, dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi.

Ritenuto,

- ✓ necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- ✓ configurarsi, altresì, le fattispecie previste dagli artt. 192 – 256 comma 1 e 4 del D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Richiamati,

- ✓ il D.Lgs. 267/2000;
- ✓ gli artt. 192, 256 comma 1 e 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

1) al Legale rappresentante della,; 2) al proprietario quota unica della e gestore di fatto delle attività..... nato a; 3) al proprietaria di parte dell'area, oggetto di scarico abusivo di rifiuti;

- a) di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi e alla bonifica, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate, previa richiesta di dissequestro;
- b) di produrre formulari di smaltimento (FIR);
- c) di ripristinare lo stato dei luoghi;
- d) di comunicare e trasmettere al Comando di Polizia Municipale di questo Comune la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

- 1) al personale al Corpo di Polizia Municipale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
- 2) al Dirigente della Direzione Urbanistica ed Ecologia l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia notificata:

- .

- che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell' art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DISPONE INFINE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
 - ✓ Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Servizio 7 - Bonifiche
 - ✓ ARPA ST di Ragusa
 - ✓ ASP 7 di Ragusa
 - ✓ Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore 1 Polizia Provinciale – Nucleo Ambientale
 - ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ragusa
 - ✓ Soprintendenza dei B.B.C.C.AA di Ragusa
 - ✓ Sindaco del Comune di Acate
 - ✓ Sindaco del Comune di Comiso
 - ✓ Sindaco del Comune di Santa Croce Camerina
 - ✓ Segretario Generale
 - ✓ Direzione Urbanistica ed Ecologia
 - ✓ Direzione Polizia Municipale
 - ✓ Ufficio Territoriale di Governo di Ragusa
 - ✓ Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa (rif. Proc. Pen. n.735/2021 RGNR mod.45 e n.3774/2021 RGNR)
- che copia del presente Provvedimento venga:
 - ✓ pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
 - ✓ pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Le Direzioni interessate indicate in precedenza, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1991, il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della L. 1034/1971, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni dalla notifica del medesimo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, entro centoventi (120) giorni dalla notifica della presente Ordinanza.

Il Dirigente

F.to Arch. Emanuele Cicciarella

IL SINDACO

F.to On. Prof. F. Aiello

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 12.04.2024 al 27.04.2024
e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO